



# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 30 luglio 2025

# INDICE:

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Caratteristiche dell'impianto e particolari dispositivi

## **CAPO II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 5 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare
- Art. 6 - Persone autorizzate al trattamento
- Art. 7 - Responsabile del trattamento
- Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento
- Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 12 - Diritti dell'interessato
- Art. 13 - Sicurezza dei dati

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 14 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 15 - Pubblicità del regolamento

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento

- 1) Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di installazione ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, al fine di garantire che il relativo trattamento dei dati personali, effettuato presso la sede e gli stabilimenti aziendali di Sogliano Ambiente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per finalità di controllo e sicurezza delle suddette sedi del Titolare del Trattamento.
- 2) I dati personali rilevati mediante le riprese video interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area di interesse dei già menzionati impianti.
- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti e alle Linee guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – European Data Protection Board (EDPB).
- 4) Sogliano Ambiente adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati.

### Articolo 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) Per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
  - c) Per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- d) Per “**titolare del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- e) Per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) Per “**Persone autorizzate al trattamento**” coloro che sono definiti “Persona autorizzata al trattamento con delega” e “Persone autorizzate al trattamento operativo” che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;
- g) Per “**Persone autorizzate al trattamento con delega**” le figure interne alla Società poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione aziendale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone operative autorizzate al trattamento, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente al sistema di videosorveglianza aziendale;
- h) Per “**Persone autorizzate al trattamento operativo**” coloro che operano materialmente con i dati personali, le quali possono essere nominate direttamente dalle Persone autorizzate al trattamento con delega in relazione al sistema di videosorveglianza;
- i) Per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;
- j) Per “**comunicazione**”, l'operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti all'interessato;
- k) Per “**diffusione**”, l'operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) Per “**limitazione**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) Per “**brandeggio**”, il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;
- o) Per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.

### Articolo 3 – Finalità

- 1) Il trattamento dei dati personali effettuato a seguito dell'attivazione del sistema di videosorveglianza persegue le suddette finalità:

- a) Prevenire e contrastare eventuali eventi criminosi quali furti, atti vandalici e danni al patrimonio aziendale di Sogliano Ambiente;
  - b) Garantire il controllo degli accessi aziendali e realizzare ogni utile azione per contenere il rilevante rischio incendio, e quindi, più in generale, anche per assicurare la tutela ambientale e la salute umana;
  - c) Sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - d) Esigenze organizzative e produttive.
- 2) L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento alla tutela del patrimonio aziendale da furti e atti di vandalismo, oltre che alla fondamentale tutela della sicurezza dei propri dipendenti, collaboratori ed utenti.
  - 3) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti negli impianti e gestiti da Sogliano Ambiente si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.
  - 4) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei lavoratori. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, prima ancora di procedere all'installazione ed utilizzazione di un sistema di videosorveglianza dal quale possa derivare la possibilità di controllo dei dipendenti, Sogliano Ambiente provvede a siglare accordo con la rappresentanza sindacale unitaria per l'installazione dell'impianto o, in alternativa, richiedere l'Autorizzazione all'installazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.

#### **Articolo 4 – Caratteristiche dell'impianto e particolari dispositivi**

- 1) Il sistema si compone di una rete di telecamere di contesto e di termocamere situate presso la sede e gli stabilimenti aziendali, loro pertinenze e accessi esterni, per perseguire le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento.
- 2) Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, in particolare per ragioni di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, si può optare per l'utilizzo di particolari sistemi di secondo tipo quali i cosiddetti Dispositivi Uomo a terra o Dispositivi Man-Down. Questa tipologia di apparecchi è idonea a geolocalizzare persone ed oggetti. In particolare, la dotazione ai lavoratori di tali prodotti consente la loro individuazione qualora essi, operando isolati ed in località remote, siano soggetti ad un pericolo durante lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.
- 3) Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, Sogliano Ambiente provvede a siglare un preventivo accordo con la rappresentanza sindacale unitaria.

- 4) Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina, fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito web.
- 5) Saranno trattati i dati in conformità ai principi previsti dall'art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione.
- 6) Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposita policy interna che verrà portata a conoscenza ai lavoratori.

## **CAPO II**

### **SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Articolo 5 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare**

- 1) Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall'uso del sistema di videosorveglianza è la società Sogliano Ambiente. Quest'ultima svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.
- 2) Con l'approvazione del presente regolamento, il Presidente di Sogliano Ambiente nomina, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, il Direttore Operativo e ogni Responsabile di impianto, quale Persona autorizzata al trattamento con delega che esegue il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.
- 3) La Persona autorizzata al trattamento con delega:
  - a. Si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
  - b. Nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a trattare i dati ed il relativo livello di operatività;
  - c. Nomina gli eventuali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
  - d. Custodisce le chiavi per l'accesso agli "armadi dati", nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.
- 4) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e della Persona autorizzata al trattamento con delega.
- 5) Le Persone autorizzate al trattamento con delega e le Persone autorizzate al trattamento operativo devono rispettare quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di protezione dei dati personali.

## **Articolo 6 – Persone autorizzate al trattamento**

- 1) La Persona autorizzata al trattamento con delega nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo in numero sufficiente a garantire la gestione il sistema di videosorveglianza.
- 2) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono individuate tra gli operatori e/o addetti al coordinamento e controllo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3) Con l'atto di nomina, alle Persone autorizzate al trattamento operativo, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
- 4) Preliminarmente all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, le Persone autorizzate al trattamento operativo sono formate e istruite al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento.
- 5) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono autorizzate all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.
- 6) È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.
- 7) Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice penale e dell'art. 167 del Codice Privacy.

## **Articolo 7 – Responsabile del trattamento**

- 1) Il Titolare del trattamento, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, potrà nominare, per mezzo della Persona autorizzata al trattamento con delega, un Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
- 2) Il Responsabile del trattamento sarà individuato fra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi la Persona autorizzata al trattamento con delega procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 del Regolamento EU 2016/679.

## **Articolo 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

- 1) L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito alla Persona autorizzata al trattamento con delega e alle Persone autorizzate al trattamento operativo dei dati espressamente autorizzati.
- 2) Il sistema è configurato in maniera tale che la Persona autorizzata al trattamento con delega e le Persone autorizzate al trattamento operativo accedono al sistema con un profilo di accesso personale, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa la gestione delle immagini.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 9 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
  - d) conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento. Tenendo conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), e), del GDPR, in particolare la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione, i dati personali sono conservati per 72 ore successive alla rilevazione delle immagini. Nel caso in cui sussistano comprovate esigenze, il tempo di conservazione delle immagini può essere esteso oltre le 72 ore successive alla loro raccolta. Maggiore è il periodo di conservazione (in particolare se oltre le 72 ore), maggiori devono essere le argomentazioni fornite a sostegno della legittimità e necessità del trattamento. Il periodo di conservazione è definito nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, conformemente alle disposizioni del Reg. UE 2016/679.

### **Articolo 10 – Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento**

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte delle Persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2) La posizione dell'obbiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta Responsabile del trattamento incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.

- 3) La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate dal presente regolamento.

### **Articolo 11 – Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1) La società Sogliano Ambiente rende noto agli interessati l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche a mezzo di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679, per il trattamento di dati personali.
- 2) Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" o di "primo livello". All'interno dell'informativa "minima" o di "primo livello" contenente gli elementi essenziali del trattamento, è presente il rimando all'informativa completa o di "secondo livello", resa disponibile nel sito web della società Sogliano Ambiente e nei locali della Società, contenente tutte le altre informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 12 – Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR; in particolare, su presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto:
  - a) ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
  - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
  - c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi in qualsiasi momento, per i motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 21 GDPR.
- 2) Il Titolare del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano;
- 3) Qualora ai sensi dell'art. 15 par. 3 GDPR l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche

eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio a quanto previsto all'art. 15 par. 4 GDPR;

- 4) Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può farsi assistere da persona di fiducia;
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare del trattamento con raccomandata o posta elettronica: Piazza Garibaldi, 12 Sogliano al Rubicone (FC); PEC: soglianoambiente@pec.it.

### **Articolo 13– Sicurezza dei dati**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi negli "armadi dati" ai quali può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega;
- 2) Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente al personale a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dalla Persona autorizzata al trattamento con delega;
- 3) I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura della Persona autorizzata al trattamento con delega, in luoghi idonei adeguatamente protetti;
- 4) Le persone autorizzate al trattamento sono dotate di proprie specifiche credenziali di autenticazione al sistema;
- 5) Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei;
- 6) Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 14– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

### **Articolo 15 – Pubblicità del regolamento**

- 1) Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione dei soggetti interessati perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicato nel sito web aziendale di Sogliano Ambiente.